

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 926

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali
(GUARINO)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(GUARINO)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro della sanità
(DE LORENZO)

e col Ministro del turismo e dello spettacolo
(BONIVER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1993

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e
altre norme in materia di privatizzazione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti innovazioni legislative introdotte con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e con il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, più volte reiterato con modificazioni (decreti-legge 14 agosto 1992, n. 362, 20 ottobre 1992, n. 414, e 19 dicembre 1992, n. 487), hanno profondamente mutato il quadro di riferimento giuridico-istituzionale delle partecipazioni statali.

La trasformazione in società per azioni dell'IRI e dell'ENI, il loro conseguente integrale assoggettamento alla disciplina del diritto privato, anche in vista di più ampie forme di privatizzazione, e la messa in liquidazione dell'EFIM hanno comportato una diversa distribuzione delle relative competenze ministeriali attraverso la loro attribuzione al Ministro del tesoro, in concorso con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in consonanza con l'accresciuta valenza riconosciuta agli aspetti economico-finanziari ed industriali del settore.

In questo quadro è dunque sostanzialmente venuta meno la funzione del Ministero delle partecipazioni statali, già rispondente ad un assetto delle partecipazioni informato alla presenza di rilevanti profili pubblicistici di vigilanza e direzione che quel Ministero era chiamato ad esercitare.

In relazione a tale situazione il presente provvedimento dispone, quindi, la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

In attuazione delle indicazioni emerse in sede parlamentare nell'ambito del dibattito sul piano delle privatizzazioni e ribadite nel piano stesso, il provvedimento dispone

altresi il trasferimento del personale di ruolo del Ministero soppresso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine al quale il Governo è impegnato a presentare in tempi ristretti un complessivo disegno di riordino e potenziamento.

Il provvedimento regola, inoltre, le residue competenze del Ministero delle partecipazioni statali procedendo, in linea con il processo in atto, alla trasformazione in persone giuridiche private degli ultimi due enti pubblici facenti capo al Ministero stesso, l'Ente autonomo di gestione per il cinema e l'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» (per i quali la trasformazione è peraltro disposta in forme diverse per le ragioni che si diranno), e ponendo una nuova disciplina relativa alla liquidazione del patrimonio dell'ex EAGAT.

Sulle singole disposizioni dell'articolato si osserva quanto segue.

Con l'articolo 1 del provvedimento si provvede alla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e della coesistente Ragioneria centrale, la cui istituzione era stata disposta con la legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

L'articolo 2 detta norme per la utilizzazione del personale dipendente dai due organismi soppressi.

Per quanto concerne il personale del Ministero delle partecipazioni statali, lo stesso (comma 1) viene trasferito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in un ruolo aggiunto, la cui entità numerica corrisponde alla consistenza degli organici del Ministero delle partecipazioni statali sia per le qualifiche dirigenziali, sia per le qualifiche funzionali. Viene peraltro fatto salvo, a tutela dei diritti acquisiti dagli interessati, il mantenimento delle posizioni soprannumerarie.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Siffatto inquadramento ha carattere di provvisorietà in quanto - conformemente alle indicazioni date dal Parlamento in sede di esame del programma di riassetto delle partecipazioni statali di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - dovrà essere presentato, come si è detto, in un ristretto limite di tempo un provvedimento legislativo di ristrutturazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, orientato alla costituzione di un organismo ministeriale in grado di svolgere un ruolo incisivo di programmazione e di coordinamento di tutte le attività produttive del Paese; in tale contesto il personale proveniente dal Ministero delle partecipazioni statali potrà trovare opportuna occasione di utilizzazione, tenuto conto della competenza e della professionalità acquisite.

Nelle more della emanazione del cennato provvedimento il predetto personale verrà utilizzato nell'espletamento delle attuali funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché di quelle residuali del Ministero delle partecipazioni statali che vengono acquisite dallo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con il comma 2 dell'articolo 2 vengono fissate le norme procedurali per l'affidamento delle cennate funzioni, particolarmente per quanto riguarda il personale delle qualifiche dirigenziali.

Analogamente, il comma 3 dello stesso articolo regola la utilizzazione, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, del personale del Ministero del tesoro in servizio presso la Ragioneria centrale, che viene contestualmente soppressa.

L'articolo 3 trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le disponibilità esistenti sul bilancio del Ministero delle partecipazioni statali sia in conto competenza, sia in conto residui.

L'operazione dovrà essere effettuata con uno o più decreti del Ministro del tesoro; nelle more, la gestione delle disponibilità di bilancio avverrà per dodicesimi in analogia

a quanto previsto per l'esercizio provvisorio, allo scopo di rapportare l'erogazione degli stanziamenti all'arco temporale di utilizzazione degli stessi.

Con gli articoli 4, 5 e 6 si prevede il completamento del riordino istituzionale del sistema delle partecipazioni pubbliche, facenti capo al Ministero delle partecipazioni statali; riordino già, come sopra accennato, realizzato nella parte più significativa con la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

In particolare, con l'articolo 4 è disposta la trasformazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in società per azioni, a capitale interamente pubblico posseduto dal Ministero del tesoro, con le procedure e le modalità normative già seguite per gli enti maggiori delle partecipazioni statali (IRI ed ENI).

Con ciò viene anche dato puntuale adempimento alla indicazione espressa dal Parlamento di includere nel programma di privatizzazioni l'Ente in questione.

L'esercizio dei diritti dell'azionista viene affidato al Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, cui viene riservata anche la determinazione degli indirizzi culturali e di politica industriale e cinematografica della nuova società per azioni.

Nello stesso articolo 4 è altresì previsto che la società nascente dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente autonomo di gestione per il cinema presenti al Ministero del turismo e dello spettacolo, congiuntamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche, nonché una proposta di programma di attività finanziarie volte al potenziamento del cinema nazionale e ad altre iniziative nel settore fotocinematografico. L'approvazione di tale programma da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo consentirà l'accesso ai finanziamenti statali destinati allo spettacolo. Inoltre, alla prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo risponde la previsio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne, contenuta nel medesimo articolo, della stipula di convenzioni tra la società e l'IRI SpA nei settori di attività di comune interesse.

Con l'articolo 5 viene conferito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni potere inerente alla liquidazione del patrimonio del soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali, disciolto con l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, disponendo altresì la predisposizione, d'intesa con i Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità, di un dettagliato programma di alienazione di detto patrimonio entro tempi ragionevolmente contenuti.

Il programma stesso, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è a sua volta sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari interessate.

Con l'articolo 6 viene disposto il riconoscimento dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» come ente privato di interesse generale, richiamando l'applicazione delle norme dettate dal capo II del titolo II del libro primo del codice civile.

La diversa connotazione che si è ritenuto di dare a tale ente, in luogo della sua trasformazione in società per azioni, consegue sia all'esigenza di salvaguardare la funzione e il ruolo degli enti promotori che hanno originariamente contribuito alla costituzione del suo patrimonio (regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2677), sia alla presenza, tra i fini istituzionali, di attività di tipo non strettamente commerciale, quale, ad esempio, la funzione documentativa ed illustrativa, anche a mezzo di periodiche apposite mostre del lavoro italiano nel mondo.

D'altro canto, la qualificazione data ad esso di ente privato di interesse generale promana dalla particolare rilevanza dei suoi fini e giustifica i compiti di vigilanza conferiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la riserva ad esso della nomina del collegio dei revisori.

Con lo stesso articolo 6, comma 3, è stata infine prevista, per un tempo stabilito, la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di volta in volta competente e sentiti il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari interessate, di attribuire la qualità di ente privato di interesse generale anche ad altri enti di diritto pubblico, purchè la relativa gestione finanziaria non sia o non sia stata soggetta a contribuzione ordinaria da parte dello Stato.

L'articolo 7 dispone al comma 1, relativamente alla composizione di organi collegiali politici o amministrativi, che qualsiasi riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali, allorchè lo stesso sia attributivo di competenze in materia di composizione di detti organi collegiali, sia sostituito con quello al Ministro o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con il comma successivo si provvede altresì al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di tutte le residue attribuzioni e di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Ministero delle partecipazioni statali.

Trattasi di una successione in *universum ius* sia per i rapporti pregressi posti in essere dal Ministero delle partecipazioni statali in materia di personale e patrimoniale, sia per quanto attiene alla gestione, ancora attuale, di alcune leggi di spesa. In particolare: decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, in tema di reindustrializzazione siderurgica; legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, commi 13 e 14, relativi alla realizzazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità; legge 26 maggio 1975, n. 184, sulla partecipazione ad iniziative per la realizzazione di aeromobili civili idonei a percorsi internazionali.

Sussistono invero stanziamenti, disposti anche con riferimento all'esercizio in corso, su talune delle citate leggi, la cui erogazione comporta lo svolgimento di una complessa attività amministrativa; per tutte, comunque, rimangono in essere una serie

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di rapporti non ancora compiutamente definiti, non escluse talune fattispecie di contenzioso, per le quali necessita una prosecuzione, senza soluzioni di continuità, delle attività di gestione.

Necessita inoltre mantenere in essere le attività di gestione, assistenza e completamento del sistema informativo del Ministero per il quale la legge 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto un apposito finanziamento e per la cui realizzazione è stata stipulata una specifica convenzione dal Provveditorato generale dello Stato.

Nè va sottaciuta la esigenza di mantenere un referente preciso a livello politico ed amministrativo, per talune attività di carattere internazionale, comprese anche ipotesi di contenzioso, già svolte dal Ministero delle partecipazioni statali, per la cui prosecuzione non sarebbe facile - in mancanza di una norma di carattere generale ed esaustiva - individuare una specifica competenza nel contesto delle strutture statuali.

Con l'articolo 8 si tiene conto, questa volta con riferimento al Ministero del tesoro, della redistribuzione delle competenze ministeriali richiamata all'inizio della presente relazione, quale indotta dalle innovazioni legislative recate dal citato decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

In funzione di ciò, oltre al riutilizzo, secondo le vigenti disposizioni, del personale in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Dicastero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, si procede ad una ridefinizione dei compiti istituzionali della Ragioneria generale dello Stato da affidare al consiglio dei ragionieri opportunamente potenziato con figure dirigenziali di vertice. Ciò anche per tenere conto dei più complessi ed incisivi interventi nel campo della finanza pubblica recati dai decreti legislativi attuativi della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale.

Il presente disegno di legge non comporta maggiori oneri finanziari. In particolare, per quanto riguarda il personale interessato, l'articolo 2 prevede il semplice trasferimento dei dipendenti del soppresso Ministero delle partecipazioni statali al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mantenendo immutato l'onere relativo per retribuzioni e accessori. L'articolo 8 si limita a rendere possibile l'utilizzazione nelle nuove funzioni di corrispondenti posti di fuori ruolo già previsti da specifiche disposizioni di legge nell'ambito di enti pubblici assoggettati alle procedure di privatizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali viene trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi comprese le posizioni soprannumerarie, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità all'allegato A della presente legge, corrispondente alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 1992, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991 e n. 79 del 3 aprile 1992.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il personale delle qualifiche dirigenziali del soppresso Ministero delle partecipazioni statali esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad esso attribuite con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvederà alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 3.

1. Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, verranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del predetto Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993 saranno gestiti con le modalità di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.

1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, che

provvede anche alla determinazione degli indirizzi culturali e di politica industriale cinematografica dell'Ente SpA.

3. La società presenta, annualmente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrata, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrata, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrata a carico del Fondo suddetto.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI SpA nei settori di attività di interesse comune.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita ogni potere inerente alla liquidazione del patrimonio del disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali e, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un dettagliato programma di alienazione.

2. Il programma di cui al comma 1, predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro della sanità, è sottoposto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6.

1. L'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» è riconosciuto come ente privato di interesse generale. Ad esso si applicano le disposizioni del capo II del titolo II del libro primo del codice civile.

2. Lo statuto dell'Ente è approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, altresì, alla nomina del collegio dei revisori.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualità di ente privato di interesse generale, con l'applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2, può essere attribuita ad altri enti di diritto pubblico, alla cui gestione finanziaria lo Stato non contribuisca nè abbia contribuito in via ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 7.

1. Relativamente alla composizione di organi collegiali politici o amministrativi, ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali è sostituito con quello al Ministro o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra nelle residue attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Ministero stesso.

Art. 8.

1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato B della presente legge.

3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 2)

DOTAZIONE ORGANICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica
C	Dirigente generale	6
D	Dirigente superiore	5
E	Primi dirigenti	20
	Qualifica funzionale IX	8
	Qualifica funzionale VIII	24
	Qualifica funzionale VII	13
	Qualifica funzionale VI	16
	Qualifica funzionale V	34
	Qualifica funzionale IV	33
	Qualifica funzionale III	14

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 8)

QUADRO H - DIRIGENTI GENERALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	23	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	6
			Consigliere ministeriale	8
		24		